

Corte d'Appello di Campobasso – Sez. Lavoro
Sentenza 5 giugno 2013

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza emessa in data 4.10.2011 il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda con la quale D.S.P., dipendente della Regione Molise in quiescenza dal 1.3.2008, premesso di avere ottenuto con sentenza del TAR Molise del 2004 il reinquadramento nell'8 livello funzionale con decorrenza dal 1.2.1981 ai fini giuridici e dal 2.4.89 ai fini economici, aveva vantato il diritto al pagamento di quanto dovutogli a titolo di indennità di funzione e di retribuzione di posizione e risultato a seguito del suddetto riconoscimento giudiziale, nonché, in via subordinata, il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance in dipendenza del mancato tempestivo reinquadramento.

Con la suddetta sentenza il GL di Campobasso, in tal senso anche aderendo alla posizione difensiva della convenuta Regione Molise, aveva sostanzialmente rilevato che il provvedimento di negazione del superiore inquadramento, certamente adottato in data anteriore al 1997, (posto che il ricorso al TAR a suo tempo proposto dal D.S. recava tale anno accanto al numero di RG), radicava in capo al GA la giurisdizione esclusiva, conformemente al dettato di cui all'art. 45, co 17, del D.Lgs. n. 80 del 1998 come sostituito dall'art 69, co 7 del vigente D.Lgs. n. 165 del 2001.

Vi ha proposto appello il D.S. per censurarla di erroneità in quanto il primo giudice non aveva tenuto "in alcuna considerazione quanto dedotto dalla odierna appellante nell'ambito del giudizio con la memoria conclusiva" e, in particolare, aveva erroneamente applicato al caso di specie quanto affermato da SS. UU. N.8363 del 4.4.2007, anziché quanto affermato da consolidato orientamento della Cass. per cui ciò che rileva, ai fini dell'affermazione della giurisdizione del GO rispetto al GA, è il periodo di maturazione delle spettanze retributive e di altri crediti, non le date di compimento degli atti di gestione del rapporto, ancorché abbiano determinato l'insorgenza della questione litigiosa.

A tal fine, pertanto, ricordava come oggetto principale della domanda fossero gli emolumenti economici conseguenti al superiore inquadramento nella qualifica dirigenziale, solo subordinatamente alla quale era stato richiesto il risarcimento a titolo di perdita di chance,

sicché doveva aversi riguardo al criterio per cui le pretese retributive, diversamente dalle pretese risarcitorie da illeciti permanenti, maturano giorno per giorno.

In conseguenza di tali rilievi, dunque, la giurisdizione del GO era a riconoscersi quanto meno per il periodo successivo al 30.6.1998, e comunque, proprio dovendo farsi applicazione del combinato disposto degli artt. 63 e 69, co 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001, non poteva non rilevarsi come, in mancanza di proposizione della domanda entro e non oltre il 15 settembre 2000 fissato per le pretese da farsi valere davanti al GA, pena la relativa decadenza processuale, il fatto che il ricorso in disamina fosse stato proposto in epoca successiva, valeva a radicarne la competenza davanti al GO.

Inoltre non poteva omettersi di considerare che solo nel 2004, ad opera del TAR Molise, esso appellante aveva visto "sorgere il suo diritto ad essere inquadrato nell'allora vigente VIII qualifica funzionale e, conseguentemente, ad ottenere le relative retribuzioni", così divenendo titolare della posizione soggettiva che gli conferiva anche la titolarità delle pretese creditorie in argomento.

La Regione, ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio, ha insistito per l'affermazione di tutte le sue già riconosciute conclusioni, conformemente invocando il rigetto dell'appello.

All'udienza odierna la causa di appello è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti.

La sentenza impugnata va confermata nel senso del difetto di giurisdizione dell'AGO.

E' ben più che consolidato l'orientamento delle SS.UU. della Cassazione per cui in tema di lavoro pubblico c.d. "privatizzato", ai fini del riparto di giurisdizione in forza della norma transitoria dettata dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7 (per cui restano attribuite al giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, mentre sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro successivo a detta data), detta norma "non collega rigidamente il discrimine temporale del trasferimento della controversia alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia

prodotto l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione, dovendo invece essere interpretata nel senso che deve aversi riguardo al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (v. Cass. SS.UU. 14846 del 28.6.2006 - 9154 del 20.4.2006).

"Pertanto, ove la lesione per il pubblico dipendente si verifica per effetto di un atto della pubblica amministrazione, che non costituisca atto organizzatorio, è alla data di questo atto che occorre far riferimento al fine del discriminare temporale del passaggio della giurisdizione del giudice amministrativo a quello del giudice ordinario.... (e) si ha come conseguenza che, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimento o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione (Cass. SS.UU. 26086 del 13.12.2007).

Né certamente, nella fattispecie, potrebbe sostenersi la ravvisabilità di un illecito permanente - che nasce da un unico fatto generatore, verificatosi in un preciso momento, prolungandosi nel tempo gli effetti relativi, sicché rispetto ad essa è il momento della cessazione della permanenza che rileva per l'individuazione del giudice munito di giurisdizione sul rapporto in contestazione.

In una controversia, quale la presente, in cui sia dedotta l'illegittimità di specifici atti deliberativi di parte datoriale posti in essere in epoca anteriore al giugno '98, ciò che deve rilevare, conformemente agli insegnamenti sopra richiamati, è il dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata, restando escluso che l'operato datoriale possa costituire un illecito permanente - con conseguente rilevanza dell'epoca della sua cessazione - non essendo unitario il fatto costitutivo dei diritti vantati.

Esattamente come per l'atto dal quale parte appellante intende far derivare gli effetti ingiusti della mancata corresponsione delle indennità retributive varie che gli sarebbero spettate ove l'inquadramento nella qualifica dirigenziale fosse intervenuto al momento della richiesta, (momento che, come sopra riportato della sentenza impugnata, certamente deve essere anteriore al giudizio amministrativo di impugnazione proposto nell'anno '97).

Tant'è che già in quella sede l'interessato avrebbe potuto far valere le proprie pretese, non potendo certo "conservare il potere di adire il GO solo a seguito della dedotta incompleta esecuzione del giudicato amministrativo" (così la sentenza impugnata), e tanto meno potendo capovolgere a proprio favore la decadenza a tal fine posta dalle norme transitorie sopra richiamate, ovvero suggestivamente sostenere che, avendo irrimediabilmente mancato il tempo limite del 15 settembre 2000 per adire il GA, di diritto avrebbe dovuto essere rimesso in corsa per adire il GO.

Del pari vanamente suggestiva è poi la tesi dell'appellante stando alla quale il suo diritto al superiore inquadramento dirigenziale sarebbe sorto solo a seguito della sentenza del Tar Molise, nel 2004, perché in tal caso neppure astrattamente avrebbe diritto ad alcunché per il periodo antecedente.

Il giudizio di rigetto dell'appello sul motivo relativo alla giurisdizione ovviamente esonera da ogni altro pronunciamento.

In ragione della peculiarità della materia e dell'attività interpretativa posta a base della decisione, anche in questo grado si ritiene conforme a giustizia la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, sentiti i procuratori costituiti e definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 4.10.211 e con ricorso qui depositato il 20.2.12 da D.S.P. nei confronti di Regione Molise, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado.

Così deciso in Campobasso, il 1 febbraio 2013.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.